



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 866 del 2010, proposto da:
Società Futura Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv. Gualtiero Pittalis, Fabio Roversi-Monaco, Maria
Giulia Roversi-Monaco, con domicilio eletto presso quest'ultima, con studio in
Bologna, via S. Vitale n. 55;

contro

Comune di Ozzano dell'Emilia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dagli avv. Alessandro Marelli e Giovanni Delucca, con domicilio eletto presso il
primo, con studio in Bologna, via D'Azeglio n. 39;

nei confronti di

-Società Parfinan s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dall'avv. Vittorio Paolucci, con domicilio eletto presso lo studio del
medesimo, in Bologna, via Nazario Sauro n. 8;

-Società Adelsa s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dagli avv. Pier -Paolo Zamboni e Alessandra Stalteri, con domicilio eletto

presso il primo, con studio in Bologna, via D'Azeglio n. 5;
-sig.ra Masotti Loretta, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Marelli e
Giovanni Delucca, con domicilio eletto presso il primo, con studio in Bologna, via
D'Azeglio n. 39;
Società Acropoli s.r.l., Davide Miccolis, Cinzia Spinella, Cesare Barberini, Augusto
Dalla Valle, Sara Dallavalle, Devis Fabbri, Laura Dalla Casa, Vittorio Fabbri,
Angelo Ippolito, Arcangiolina Meola, Società Antares s.p.a., Marco Vacchi;

per l'annullamento

a) della deliberazione del Consiglio comunale di Ozzano Emilia n. 24 del 29 aprile
2010, con la quale è stato adottato un primo piano operativo comunale parziale; b)
del documento programmatico per la qualità urbana facente parte del P.O.C.
parziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: comune di Ozzano dell'Emilia, Parfinan
s.r.l. e Adelsa s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Vista l'ordinanza di questa Sezione n. 626 del 16/9/2010, con la quale è stata
respinta l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente e vista, altresì, l'ordinanza n.
5255 del 17/11/2010, con la quale il Consiglio di Stato, sez. IV, in sede cautelare
di appello ha confermato la predetta ordinanza.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2011, il dott. Umberto
Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La presente controversia concerne la verifica della legittimità della deliberazione in data 29/4/2010, con la quale il Consiglio comunale di Ozzano dell'Emilia ha adottato un Piano Operativo Comunale parziale denominato "P.O.C. 0" e, qualora occorra, del documento programmatico per la qualità urbana facente parte del suddetto Piano.

E' parte ricorrente una società proprietaria di due aree site nel territorio del predetto Comune, aventi l'una destinazione residenziale, l'altra destinazione industriale, in riferimento alle quali aveva presentato, rispettivamente, un Piano di Riqualficazione Urbana e un Piano Particolareggiato. Riferisce l'odierna ricorrente che il Comune, dopo avere adottato i nuovi piani: P.S.C. (Piano Strutturale Comunale) e R.U.E. (Regolamento Urbanistico Edilizio), nuovi strumenti urbanistici introdotti con la L.R. Emilia-Romagna n. 20 del 2000, ha bandito, ai sensi dell'art. 30, comma 10 della stessa Legge, un avviso pubblico finalizzato alla scelta degli ambiti da inserire nell'ulteriore nuovo strumento urbanistico P.O.C. (Piano Operativo Comunale) da adottare. La società ulteriormente rileva che il Comune, con la deliberazione consiliare impugnata, ha adottato uno strumento urbanistico – non previsto dalla citata normativa regionale – denominato: "un primo Piano Operativo Comunale parziale", al di fuori della suddetta procedura concorsuale, al fine di inserirvi gli interventi che, oggetto di accordi ex art. 18 della stessa L.R. n. 20 del 2000, erano già stati approvati dalla Giunta Comunale secondo la previgente normativa urbanistica.

Ritiene la ricorrente che la gravata deliberazione consiliare contenente il c.d. "P.O.C. 0" sia illegittima per violazione e falsa applicazione dell'art. 30 della L.R. n. 20 del 2000, per violazione dell'art. 97 Cost., oltre che per eccesso di potere sotto i profili di: carenza di motivazione, disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà e falsità dei presupposti di fatto e di diritto.

In via subordinata, la società istante deduce, inoltre, violazione e falsa applicazione dell'art. 7 ter della L.R. n. 20 del 2000 e dell'art. 1 della L.R. n. 19 del 1998, oltre che eccesso di potere ancora per i profili sopra indicati.

Il comune di Ozzano dell'Emilia, costituitosi in giudizio, pregiudizialmente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile per carenza di interesse a proporlo, riguardo ai profili della non attualità della lesione e della mancata impugnazione di atto presupposto. Nel merito, l'amministrazione chiede comunque la reiezione del gravame, ritenendo infondate tutte le censure in esso contenute.

Si è inoltre costituita in giudizio, quale controinteressata intimata, PARFINAN s.r.l. eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame per mancanza di concreta ed attuale lesione derivante dalla deliberazione impugnata, per difetto di interesse e per mancata impugnazione di atto presupposto. Nel merito, la società chiede la reiezione del ricorso, ritenendolo infondato.

Si è infine costituita in giudizio, parimenti quale controinteressata intimata, ADAELSA s.r.l., anch'essa eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e per mancata impugnazione di atto presupposto.

Il Collegio ritiene, in via preliminare, di potersi esimere dall'esaminare tutte le eccezioni in rito sollevate da tutte le controparti resistenti, in ragione della rilevata infondatezza del ricorso.

Al riguardo, preme rilevare che, "a contrario" di quanto sostenuto in ricorso, nella specie non sussiste violazione alcuna della disposizione di cui all'art. 30, comma 10, della L.R. Emilia-Romagna n. 30 del 2000 e s.m. e i..

E' vero, infatti, che tale norma prevede la possibilità per le amministrazioni comunali, in sede di adozione del Piano Operativo Comunale, di utilizzare lo strumento della procedura concorsuale al fine di selezionare gli ambiti da inserire nel piano, i cui interventi dovranno essere realizzati entro il quinquennio successivo all'approvazione del piano stesso, ed è altrettanto vero che il Comune di

Ozzano dell'Emilia si è avvalso di detto strumento, indicando – con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 27/11/2008 - un avviso pubblico avente tale espressa finalità, ma da tali fatti non può logicamente, prima ancora che giuridicamente inferirsene – come invece sostiene la ricorrente - l'illegittimità della deliberazione di adozione del c.d. "P.O.C. 0", consistente, in concreto, nell'inserimento prioritario nel primo P.O.C. di quegli interventi – già oggetto di accordi tra amministrazione comunale e privati – che già erano stati approvati dalla Giunta Municipale secondo la previgente disciplina pianificatoria.

Ritiene il Collegio che la scelta del Comune si giustifichi sia alla luce di quanto dispone l'art. 18 della stessa L.R. n. 20 del 2000, sia in base alla circostanza che, nella delicata fase di passaggio dalla previgente disciplina comunale, imperniata sugli ordinari strumenti urbanistici disciplinati dalla normativa nazionale e regionale di settore, alla innovativa disciplina urbanistica regionale che, a livello di pianificazione comunale, è invece impostata su nuovi strumenti quali: il Piano Strutturale, il Piano Operativo e il Regolamento Urbanistico ed Edilizio, ha attribuito rilevanza – in termini di priorità di esecuzione dei relativi interventi in sede di prima applicazione del P.O.C. – ai piani attuativi già oggetto di accordi (che ora sono disciplinati dal citato art. 18 L.R. n. 20 del 2000) e già approvati dalle amministrazioni comunali secondo il previgente sistema.

Da qui l'oggettiva necessità – per il Comune di Ozzano Emilia - di inserire detti interventi, la cui priorità e urgenza è comprovata "per tabulas" dalla già avvenuta approvazione da parte della Giunta Comunale, nel primo Piano Operativo Comunale di cui all'art. 30 della citata Legge Regionale.

Ciò premesso, e tenuto conto anche del carattere di parzialità e di oggettiva peculiarità del c.d. "P.O.C. 0" rispetto alla successiva adozione del primo P.O.C. completo, si ritiene che l'operato del Comune sia immune sia dalle censure di eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà e disparità di

trattamento sia dalla doglianza con la quale si ritiene violato l'art. 30, comma 10, della più volte citata L.R. n. 20 del 2000.

Riguardo a detti piani attuativi già approvati dall'amministrazione comunale, il Collegio ritiene di dovere precisare che, trattandosi di posizioni giuridiche differenziate e qualificate alle quali, in via generale, la legislazione urbanistica riconosce un certo "favor" sotto diversi profili (v. T.A.R. Toscana sez. I, 27/4/2011 n. 730) e la cui oggettiva rilevanza trova, nella specie, espressa conferma nell'art. 18 della stessa Legge Regionale, sarebbe stato del tutto irragionevole e in contrasto con la "ratio" della norma assoggettare a tale procedura anche gli interventi oggetto di accordi e già approvati dal Comune, costringendo in tal modo i soggetti proponenti a "ripartire da zero", e, conseguentemente, a fare nuovamente scrutinare i propri interventi dall'amministrazione, unitamente a interventi attuativi solo presentati ma non ancora approvati.

Il Collegio deve quindi conclusivamente osservare che, con l'adozione del gravato P.O.C. parziale "0", non è stata operata alcuna effettiva disparità di trattamento tra la ricorrente e i soggetti presentatori di piani particolareggiati non ancora approvati, trattandosi, all'evidenza, di situazioni giuridiche oggettivamente differenti; né, tanto meno, può dirsi che l'amministrazione abbia operato in violazione dell'art. 30, comma 10 della Legge Regionale n. 20 del 2000, avendo la procedura concorsuale ivi prevista, quali esclusivi destinatari i soggetti presentatori o di nuovi piani attuativi o di piani non ancora approvati al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina urbanistica regionale.

D'altra parte, nemmeno può essere condivisa l'argomentazione con la quale la ricorrente nuovamente rileva violazione, ma sotto diverso profilo, dell'art. 30 L.R. n. 20 del 2000, dato che il Comune, in sede di costituzione e nelle successive memorie ha chiarito – mediante il supporto di idonea documentazione - che gli

interventi inseriti nel c.d. "P.O.C. 0", in quanto afferenti ambiti territoriali diversi da quelli sui quali si trovano le aree di proprietà della ricorrente, non hanno in alcun modo saturato né limitato le possibilità edificatorie di successivi interventi attuativi del primo P.O.C. in queste ultime aree (v. mem. Comune dep. 19/9/2011 alla pag. n. 12 e documento "Elaborato n. 2" allegato al P.O.C. 1 adottato).

Dalle considerazioni che precedono discende ulteriormente anche l'infondatezza del secondo mezzo di impugnazione, con il quale ci si duole della scelta operata dal Comune di inserire nel c.d. "P.O.C. 0", "...solamente interventi oggetto di accordi già sottoscritti ed approvati...", qualificandola come immotivata, illogica e in contrasto con gli artt. 7 ter della L.R. n. 20 del 2000 e dell'art. 1 della L.R. n. 19 del 1998.

Nella specie, infatti, gli interventi inseriti nel "P.O.C. 0", in quanto tutti relativi a piani particolareggiati già approvati dal Comune, già beneficiano del "favor" – in termini di titolarità in capo al soggetto presentatore di una posizione giuridica differenziata e qualificata – che trova, come si è detto, generale riscontro nella normativa urbanistica nazionale e regionale, con conseguente piena ragionevolezza dell'operato del Comune che – in forza del citato art. 18 – ha ritenuto di tradurre tale posizione qualificata, nella priorità di attuazione dei relativi interventi già approvati.

Il Collegio deve infine rilevare l'infondatezza del rilievo con cui si ritiene apodittica e immotivata l'urgenza accordata dal Comune a tali interventi, dato che tale requisito è sussistente "in re ipsa" per il solo fatto della già avvenuta approvazione degli interventi da parte della Giunta Comunale.

Per le sopra esposte ragioni, il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società ricorrente, quale parte soccombente, al pagamento, in favore delle controparti resistenti, delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l'importo onnicomprensivo di €. 15.000,00 (quindicimila/00) oltre c.p.a. e i.v.a, di cui €. 5.000,00 oltre c.p.a. e i.v.a. in favore del comune di Ozzano Emilia, €. 5,000,00 oltre c.p.a. e i.v.a. in favore di Parfinan s.r.l. ed €. 5,000,00 oltre c.p.a. e i.v.a. in favore di ADAELSA s.r.l.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011, con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere

Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)